

**STUDIO LEGALE  
PICCIOLI**

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Firenze, 25.7.2012

Spett.le

**Federazione Nazionale Collegi Professionali**

**TSRM di Roma**

Via Magna Grecia 30/g

00183 Roma

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)

**Oggetto: RISCATTO DEGLI ANNI DI STUDIO. Osservazioni sul  
procedimento per ottenere un provvedimento di accoglimento  
da parte dell'Inps (gestione ex Inpdap).**

Per quello che riguarda le professioni sanitarie, una delle tematiche più discusse degli ultimi anni è quella relativa al riscatto degli anni di studio a fini previdenziali; la questione riguarda personalmente molti tecnici sanitari di radiologia medica, poiché è prassi diffusissima - ed altrettanto ingiustificata - quella di negare il riscatto a fini pensionistici del triennio impiegato per il corso abilitativo alla professione.

È frequente infatti che, a fronte di una domanda di riscatto avanzata da parte del lavoratore, segua - anche a distanza di numerosi anni - lo scongiurato diniego da parte dell'INPS (già INPDAP, giusta la trasformazione *ex lege* di cui al recente intervento normativo).

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

L'Ente generalmente motiva la propria delibera adducendo che il corso triennale previsto per l'accesso alla professione di TSRM antecedentemente all'introduzione del titolo abilitativo di laurea non sia riscattabile quando sia conseguito senza previo espletamento degli studi di scuola media superiore.

L'opposizione a tale provvedimento deve essere formulata secondo l'assunto dell'equiparazione fra odierno requisito di laurea e precedente requisito di abilitazione con corso triennale per soggetti in possesso della sola licenza media inferiore.

È opportuno che gli utenti sappiano che, nonostante la posizione negativa assunta dall'Ente deputato al riconoscimento (Inps gestione ex Inpdap), i giudici della Corte dei Conti si mostrano viceversa propensi ad ammettere detta equiparazione ed a concedere il riscatto. In proposito si ricorda la pronuncia n. 176/10/C depositata il 17.2.2010 della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna che, adita su ricorso del sig. C.V., si è espressa in accoglimento del ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente al riscatto, a titolo oneroso, ai fini previdenziali, del corso legale di studi per il conseguimento del diploma di TSRM con riferimento alla domanda avanzata dall'interessato nel 1992. Nello stesso senso si veda Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna, sentenza 160/11/C depositata in data 4.4.2011 su ricorso della sig.ra A.Z., ottenuta a seguito di un primo diniego del 1991.

In particolare è stata riconosciuta la riscattabilità del triennio di studi anche per i soggetti che non abbiano acquisito il diploma di scuola media superiore, nonché per coloro che l'abbiano conseguito solo successivamente al corso triennale professionalizzante, purché, naturalmente, all'epoca della loro iscrizione all'albo dei TSRM tale

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

requisito non fosse considerato giuridicamente indefettibile per accedere alla qualifica di operatore professionale.

Occorre precisare che qualora si riceva un diniego da parte dell'INPDAP (oggi INPS) sarebbe necessario procedere ad opposizione nel termine legale di 90 giorni.

Tuttavia, la giurisprudenza ha formato un orientamento nel senso che, pur in assenza di opposizione nel termine di legge, l'istante è ammesso a procedere contro il rifiuto, nell'ipotesi di scusabilità dell'errore, con una sostanziale rimessione in termini.

In questo senso si contano certe interessanti sentenze (cft. Corte dei Conti per l'Umbria, sentenze n. 186/C/11 depositata il 22.12.2011 e n. 11/C/12 depositata il 4.1.2012) che, sottolineata la condotta negligente dell'Ente che ha disposto il diniego dopo anni di inerzia, hanno rigettato le eccezioni d'inammissibilità del ricorso per decorso dei termini di legge, esprimendosi in senso favorevole al riscatto. Peraltro, per essere "rimessi in termini" occorre che l'istante non sia rimasto inattivo per un significativo numero di anni dal ricevuto diniego.

Avv. Carlo Piccioli

